

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BARTOLINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) VESSIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) SIVIGLIA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCA BARTOLINI

Seduta del 01/12/2025

FATTO

Il 24 luglio 2020 il ricorrente stipulava un contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, da rimborsare in 120 rate. Estingueva il finanziamento nell'ottobre 2024, in corrispondenza della rata n. 49. Con ricorso del 1°.9.2025, esaurita la fase del reclamo, si rivolge all'Arbitro, chiedendo l'equo rimborso degli oneri non maturati a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento ex art. 125 *sexies* t.u.b. per un importo complessivo di 520,71 euro, oltre a interessi, a titolo di commissioni in favore dell'intermediario e di distribuzione non maturate; chiede altresì: la restituzione della commissione di estinzione anticipata, delle quote eventualmente versate in eccedenza, e quindi non dovute, e il rimborso delle spese di assistenza professionale, che quantifica in 200,00 euro.

L'intermediario convenuto, costituitosi, eccepisce preliminarmente che il ricorrente ha sottoscritto un'ampia quietanza liberatoria, confermando di aver già ricevuto il rimborso delle voci di costo ripetibili, calcolate secondo le condizioni previste dal contratto e rinunciando alla corresponsione di somme di denaro ulteriori, ritenendosi pienamente soddisfatto di quanto già ricevuto; eccepisce altresì la chiara indicazione, nel contratto, delle condizioni contrattuali, che contengono il dettaglio dei costi ripetibili e non ripetibili, nonché l'avvenuto rimborso, in sede di conteggio estintivo, della quota degli interessi non maturati e delle commissioni in favore dell'intermediario secondo il criterio della curva degli interessi; eccepisce poi la non rimborsabilità delle commissioni di distribuzione, relative a servizi accessori non obbligatori e delle commissioni di distribuzione; eccepisce infine la corretta applicazione della penale di estinzione anticipata e l'infondatezza della domanda di rimborso delle spese legali. Chiede, pertanto, il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La controversia concerne la richiesta di un consumatore di ottenere, a seguito dell'estinzione anticipata di un finanziamento, il rimborso dei costi relativi alla vita residua del contratto (art. 125-sexies t.u.b.). Va affrontata anzitutto l'eccezione preliminare sull'efficacia preclusiva della quietanza sottoscritta dal ricorrente che, secondo l'intermediario resistente, avrebbe rinunciato a far valere le ragioni di credito poi azionate in questo procedimento. L'eccezione va respinta: secondo il Collegio di coordinamento la valutazione sull'efficacia preclusiva della quietanza «deve essere compiuta in concreto, interpretando il tenore delle dichiarazioni effettuate dal cliente all'interno dell'atto di quietanza sottoscritto in sede di estinzione anticipata»; l'efficacia liberatoria della quietanza è subordinata alla circostanza che contenga, da un lato, un preciso riferimento all'oggetto della rinuncia, vale a dire la determinazione quantitativa (ammontare) e causale (titoli delle voci non rimborsate) di ciò cui il cliente rinunciava e, dall'altro, l'espressa volontà del dichiarante di non limitarsi a dare atto del pagamento ricevuto, ma di abdicare, con effetti estintivi, alla pretesa di ricevere le restanti somme da lui corrisposte a titolo di costi e dall'intermediario non restituite (è la decisione n. 8827/2017). In altri termini, la rinuncia consapevole richiede «l'esatta identificazione di una res litigiosa idonea a caratterizzare il coefficiente causale dell'atto» e «reciproche concessioni» da parte dei transigenti. Fra i Collegi territoriali di questo Arbitro è consolidato l'orientamento (possono vedersi, fra le molte, le decisioni di questo Collegio nn. 7691 e 7689 del 2024) per cui una quietanza predisposta su un modulo prestampato dell'intermediario ha efficacia abdicativa del diritto al rimborso di somme ulteriori rispetto a quanto riportato nel documento soltanto in presenza di una precisa indicazione degli importi oggetto di rinuncia e del relativo titolo (denominazione della voce di costo di riferimento); in assenza di questi elementi difetterebbe il necessario presupposto che il cliente abbia avuto l'esatta rappresentazione dei diritti che intendeva dismettere in favore dell'intermediario (così, fra le molte, questo Collegio, n. 8261/24, ma anche ABF Milano, n. 106/2024 e ABF Roma n. 480/2023). Nel caso di specie è prodotta agli atti copia della quietanza liberatoria sottoscritta dal ricorrente il 1°.11.2024, quindi successivamente rispetto all'emissione del conteggio estintivo – del 16.9.2024, ma manca qualsiasi riferimento all'importo oggetto di rinuncia, che non viene quantificato; il Collegio ritiene dunque che manchi, nella quietanza *de qua*, l'efficacia preclusiva invocata dall'intermediario resistente.

Venendo al merito, il Collegio rileva che il contratto di finanziamento è stato stipulato prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 73 del 25 maggio 2021, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, che ha modificato l'articolo 125-sexies del t.u.b.

Ai fini della individuazione della disciplina applicabile alla fattispecie, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi up-front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi recurring, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero totale delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Inoltre, il Collegio ricorda che – dopo l'intervento della Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la c.d. sentenza "Lexitor" (CGUE, 11.9.2019) – il Collegio di coordinamento, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente principio di diritto: "a seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125-sexies t.u.b. deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front".



Nel caso di specie, dai documenti in atti risulta che l'importo del debito residuo era superiore a 10.000,00 euro; conseguentemente, la commissione di anticipata estinzione è stata legittimamente applicata e la domanda di ripetizione va respinta.

Neppure la domanda di restituzione delle quote asseritamente versate in eccedenza merita accoglimento, dal momento che il ricorrente non ha prodotto alcuna documentazione a supporto della sua pretesa.

Infine, non è meritevole di accoglimento la richiesta di rimborso delle spese per l'assistenza professionale, stante il carattere seriale della controversia.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 87,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE